

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012**  
**578/2012/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO - 31 MARZO 2013, DELLE**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI**  
**TUTELA E MODIFICA AL TIVG**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 dicembre 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 385/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2012, 498/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 498/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 581/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 581/2012/R/COM);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 5 del TIVG prevede che le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai propri clienti del servizio di tutela comprendano, tra l'altro, le seguenti componenti unitarie:
  - componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$ ;
  - componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$ ;
  - componente relativa al servizio di stoccaggio  $QS$ ;
  - componente relativa agli oneri aggiuntivi  $QOA$ ;
- l'articolo 6 del TIVG, ha stabilito, a partire dall'1 ottobre 2012, nuovi criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$ .

In particolare ha previsto:

- al comma 6.1, che la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QCI$ , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
  - b)  $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t = [\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

- $\alpha$  è il peso attribuito al corrispettivo  $P_{TOP,t}$  pari a 0,95;
- $P_{TOP,t}$  è l'indice calcolato ai sensi del successivo comma 6.3;
- $P_{MKT,t}$  è l'indice, espresso in €/GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali *OTC* relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.2, che il corrispettivo  $QCI$  è determinato come somma delle quote:
  - a)  $QCI_{int}$ , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissata pari a 0,461667 €/GJ;
  - b)  $QCI_{gross}$ , a copertura di altre partite relative all'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione dall'attività svolta e fissata pari a 0,468817 €/GJ;
- al comma 6.3, che il corrispettivo  $P_{TOP,t}$  è determinato mediante la seguente formula:
$$P_{TOP,t} = 6,707731 \times I_t - 0,259696$$
dove l'indice  $I_t$  è l'indice dei prezzi di riferimento;
- al comma 6.5, che l'elemento  $QE_t$  e la componente  $CCI_t$  siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;

- l'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del TIVG, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013, è pari a 1,517;
- l'articolo 8, del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QTF_i$ , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
  - b)  $QTV_i$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8, del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento  $QTV_t$  sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 9 del TIVG ha stabilito il valore che assume la componente di stoccaggio  $QS$ ;
- l'articolo 11 del TIVG prevede che la componente relativa agli oneri aggiuntivi  $QOA$  comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
  - a) elemento  $CV^v$ , pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
  - b) elemento  $CV^{os}$ , pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 130/10.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la deliberazione 515/2012/R/GAS ha approvato, con riferimento all'anno 2013, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto dal gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas;
- con la comunicazione SRG del 12 dicembre 2012, Prot. Autorità n. 40780, l'impresa maggiore di trasporto ha trasmesso all'Autorità i dati di cui al comma 8.7 del TIVG;
- la deliberazione 313/2012/R/GAS ha approvato, con riferimento all'anno 2013, i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas;
- con la deliberazione 498/2012/R/GAS l'Autorità ha previsto per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013 la conferma, salvo successivi aggiornamenti, del valore del corrispettivo  $CV^v$ , ai sensi dei decreti del Ministro 11 settembre 2007 e 23 novembre 2012;
- con la deliberazione 581/2012/R/COM l'Autorità ha previsto l'azzeramento del valore del corrispettivo  $CV^{os}$ .

**RITENUTO:**

- necessario, aggiornare la componente  $CCI_t$ , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG prevedendo per il trimestre 1 gennaio –

- 31 marzo 2013 una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,034063 euro/GJ dell'elemento  $QE_t$ , pari a 0,001312 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- necessario, con riferimento alla componente  $QT_{i,t}$  relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare:
    - per l'anno 2013:
      - a) i valori dell'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella n. 5;
      - b) i valori della percentuale  $\lambda$  riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
      - c) il valore della componente  $QT_{PSV}^{mt}$  relativa al servizio di trasporto fino al PSV, di cui al comma 8.4 del TIVG;
    - per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013, il valore dell'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
  - necessario, con riferimento alla componente  $QS$  relativa al servizio di stoccaggio di cui all'articolo 9 del TIVG, aggiornarne il valore;
  - necessario, con riferimento alla componente  $QOA$ , relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedere la conferma dell'elemento  $CV'$  e l'azzeramento dell'elemento  $CV^{os}$

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013 della componente di commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$*

- 1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013, i valori dell'elemento  $QE_t$  e della componente  $CCI_t$  di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

### **Articolo 2**

*Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2013 dell'elemento  $QTV_t$*

- 2.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013, il valore dell'elemento  $QTV_t$ , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,030642 euro/GJ.

### **Articolo 3**

*Modifiche ed integrazioni al TIVG*

- 3.1 A partire dall'1 gennaio 2013, il TIVG è modificato ed integrato nei termini sotto indicati:
- a) al comma 8.4:
    - le parole “fissata pari a 0,006546” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,002802”;

- le parole “fissata pari a 0,193500 (euro/GJ)” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,202950 (euro/GJ)”;
- b) al comma 9.1 le parole “pari a 0,271477” sono sostituite dalle parole “pari a 0,329691”;
- c) le Tabelle n. 2 e 5 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

**Tabella n. 2**  
**Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)**

Elementi componente QOA	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012 al 31/03/2012	Dal 01/04/2012 al 30/09/2012	Dal 01/10/2012 al 31/12/2012	Dal 01/01/2013
Elemento $\varphi$	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento $CV^I$	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----	0,000402	0,000402	0,000402
Elemento $C_{CONR}$	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento $C_{FGUI}$	0,007788	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento $CV^{FG}$	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----	----	----	----
Elemento $CV^{OS}$	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717	0,000717	0,000717	----
Elemento $CV^{BL}$	----	----	----	----	----	----	----	----	0,001000	0,001000

**Tabella n. 5**  
**Elemento  $QTF_i$**

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,978539
Ambito nord orientale	0,869777
Ambito centrale	0,896046
Ambito centro-sud orientale	0,807767
Ambito centro-sud occidentale	0,859099
Ambito meridionale	0,721438

**Articolo 4**  
**Disposizioni finali**

4.1 La presente deliberazione e la nuova versione del TIVG, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni